

R.G. n. 2718/2022

Sentenza n.

SENT. N.	279/23
R.G. N.	2718/22
CRON. N.	2297/22
REP.	ESENTE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI IVREA**

nella persona del dott. Giampiero Caliando ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

R [redacted] **Gianluca** [redacted] residente in [redacted]
[redacted] 1 ed elettivamente domiciliato in Foggia, via
De Petra 1 presso lo studio dei suoi difensori avv. Francesco Lioia e avv.
Manlio Arnone

Parte attrice

contro

VODAFONE ITALIA S.p.A., (P.I. 93026890017) con sede in Ivrea (TO),
via Jervis 13 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola ed
elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted]

Parte convenuta

*

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha radicato il
presente giudizio esponendo sostanzialmente:

- Parte attrice in data 10.06.22 ha stipulato contratto di telefonia
("VODAFONE 25 NEW") con la società convenuta, con migrazione da
altro operatore e portabilità del numero [redacted]
- Nonostante i solleciti la portabilità si completava solo in data 07.07.22;
- A seguito del ritardo nell'attivazione del servizio parte attrice ha
maturato il diritto agli indennizzi/penali contrattuali contenuti nella
carta dei servizi;
- Rimasti infruttuosi i tentativi di bonaria composizione l'attuale parte
attrice si è vista costretto a radicare il presente giudizio;

Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale
della convenuta e condannarla al risarcimento del danno ovvero
all'indennizzo in misura di **Euro 300,00**, o diversa somma accertanda in
corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi,
nonché condannarsi la convenuta al pagamento delle spese legali della fase
stragiudiziale e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei
difensori dichiaratisi antistatari.

Alla prima udienza del 16.11.22 si è costituita in giudizio la società
convenuta depositando comparsa in cui ha eccepito sostanzialmente:

- Improprietà della domanda – Violazione dell'art. 1 c. 11 L. 249/97 e
artt. 3 e 4 Delibera 182/02/CONS dell'Autorità Garante delle
Comunicazioni – Omesso esperimento del tentativo di conciliazione
avanti al CORECOM territorialmente competente;

- Erronea ricostruzione dei fatti – Infondatezza della domanda attorea – Il disservizio è attribuibile esclusivamente al precedente operatore telefonico che ha ritardato il rilascio della numerazione e comunque nessun sollecito e/o reclamo in merito è pervenuto dall'utente;

Chiedeva pertanto respingere le domande attoree poichè infondate, con distrazione delle spese di lite.

All'udienza del 27.04.23, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vertenza concerne il contratto di telefonia a suo tempo in essere tra parte attrice e la compagnia telefonica convenuta.

Sull'improcedibilità della domanda

L'eccezione svolta sul punto dalla società convenuta non è fondata, considerato il carattere sussidiario della procedura di mediazione prevista avanti al CORECOM rispetto a quella espletata, come nel caso di specie, avanti ad organismi di risoluzione extragiudiziale come individuati nell'allegato A delibera 172/07/CONS.

Sull'inadempimento contrattuale della società convenuta

Parte convenuta non contesta la versione dei fatti come descritta da parte attrice laddove lamenta il ritardo nella definizione della procedura di migrazione, ma ne attribuisce l'esclusiva responsabilità al precedente operatore telefonico tenuto al rilascio del numero telefonico dell'utente.

Tuttavia spettava alla società convenuta fornire idonea prova di quanto affermato (e ciò al fine di provare ex art. 1218 c.c. l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile onde esimersi da responsabilità) tuttavia sul punto nulla ha fornito (né si è offerta), così che l'onere probatorio non risulta assolto.

Ne consegue il diritto di parte attrice all'indennizzo come previsto nella Carta dei Servizi che, stante il periodo decorso dalla conclusione del contratto all'effettiva attivazione, viene individuato nella misura massima di **Euro 300,00** come ivi indicato.

Sul risarcimento del danno

Nulla risulta dovuto a titolo di risarcimento poichè parte attrice non ha fornito (né si è offerta) alcun elemento onde verificarne sussistenza ed entità, circostanza che ne preclude la liquidazione anche in via equitativa, così che la domanda sul punto non può essere accolta.

Sulle spese legali della fase stragiudiziale

Non può essere accolta la domanda volta al pagamento delle spese della fase stragiudiziale, e ciò per le considerazioni che seguono.

Sul punto occorre conformarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale che diversifica dette spese da quelle prettamente processuali, attribuendo a quelle della fase stragiudiziale natura di danno emergente e soggette pertanto alla domanda, allegazione e prova della loro effettiva utilità (ossia nell'aver evitato il giudizio ovvero assicurato "una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità" - quali ad es. costi di una perizia tecnica -, non rivestendo tali caratteri la semplice messa in mora), necessità e ragionevolezza (non saranno dovute ex art. 1227 c.c. quelle evitabili dal creditore con l'ordinaria diligenza nonché quelle, se pur necessarie, sostenute in misura esagerata) ed avvenuto esborso onde poter

essere riconosciute (sul punto Cass. Civ., sez. 3, ord. 16894/18, 6701/18, 2644/18, Cass. Civ., S.U., sent. n. 16990/17).

Nel caso di specie l'attività documentata risulta limitata al solo tentativo di conciliazione, non sono stati prodotti giustificativi di spesa e, comunque, non ha impedito la successiva fase giudiziale, e pertanto nulla può essere riconosciuto per tale voce di spesa.

*

Per le argomentazioni che precedono, da ritenersi assorbenti, ne consegue il diritto di parte attrice al pagamento di **Euro 300,00** a titolo di indennizzo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.

Sulle spese di lite

Le spese di lite, tenuto dell'esito della causa (pieno accoglimento della domanda come indicata in citazione), del valore della controversia (criterio del "*decisum*"), della ridotta attività processuale svolta, della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dei criteri di cui al D.M. n. 55/14, vengono liquidate come segue.

Fase di studio	60,00
Fase introduttiva	60,00
Fase istruttoria/trattazione	60,00
Fase decisoria	80,00
Subtotale Euro	260,00

oltre Euro 43,00 per esposti non imponibili, e così in **Euro 303,00**, oltre accessori di legge, vengono poste a carico della parte convenuta VODAFONE ITALIA S.p.A., [REDACTED]

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando;

In accoglimento delle domande attoree;

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al pagamento in favore di parte attrice **R. [REDACTED] Gianluca** dell'importo di **Euro 300,00** a titolo di indennizzo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

Dichiara tenuta e condanna parte convenuta **VODAFONE ITALIA S.p.A.** al pagamento delle spese di lite, liquidate in **Euro 303,00** oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avv. Francesco Lioia e avv. Manlio Arnone;

Ivrea, 27.04.23

Il Cancelliere



IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA

27 APR 2023